

**CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

AVVISO PUBBLICO

Integrazione della Sezione dell'Elenco dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. b), della L.R. 42/2011 s.m.i. "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini" e ai sensi dell'art. 5, comma 1 octies, L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali "

Premesso che:

- l'art. 5, comma 1 quinquies, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*, prevede che: *"Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia"*;
- ai sensi del successivo comma 1 septies l'elenco dei componenti degli organi di amministrazione degli enti regionali è aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni legislatura da parte del Servizio del Consiglio regionale competente, tramite avviso pubblico in cui sono fissati i requisiti di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 5, commi 1 octies, della medesima legge regionale, in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che riguardino nomine regionali, il Servizio provvede all'integrazione dell'elenco mediante pubblicazione di specifico avviso;
- l'art. 3, comma 6, lett. a) e b), della L.R. 42/201, come modificato dalle leggi regionali 14/2021 e 1/2022 dispone che il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino è composto dal Presidente e da sei membri dei quali:
 - tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco, come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;
 - tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale di enti pubblici;
- in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, con la determinazione dirigenziale n. 43/APL/AIE del 26 maggio 2022 si è provveduto, disponendo previamente la revoca dell'elenco degli iscritti nella sezione del Parco Naturale regionale Sirente Velino a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore delle LL.RR. nn. 14/2021 e 1/2022 sopra menzionate, ad approvare l'Avviso per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali e per la ricostituzione della sezione dedicata al Parco Naturale regionale Sirente Velino;
- a conclusione dell'iter istruttorio, con la successiva determinazione dirigenziale APL/AIE/54 del 27/07/2022 si è provveduto ad aggiornare l'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione per l'anno 2022;

Considerato che:

- all'esito dell'istruttoria delle candidature presentate per l'iscrizione nella sezione dell'Elenco dedicata al Parco Naturale regionale Sirente Velino, soltanto due candidati sono risultati avere i requisiti di legge previsti ai fini dell'iscrizione medesima;
- tale numero di iscritti non consente al Consiglio regionale di procedere alla nomina di propria competenza dei tre componenti il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lett. a) e b), della L.R. 42/2011 s.m.i.;
- per le ragioni suesposte si rende necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso, con cui sono stabiliti condizioni e modalità per l'iscrizione nella Sezione dell'Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino, in considerazione delle nuove disposizioni che hanno apportato modifiche all'art. 3 della L.R. 42/2011;

Art. 1 (Finalità)

- 1 Il presente Avviso, in applicazione dell'art. 5, commi 1 septies e 1 octies, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*", stabilisce condizioni e modalità per l'integrazione della Sezione **Parco Naturale regionale Sirente Velino** dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali (di seguito denominato Elenco), in applicazione dell'art. 5, comma 1 quinquies, e comma 1 octies, della L.R. 4/2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*".
- 2 Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.
- 3 Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo" è stabilito che "*Le nomine degli organi di amministrazione degli enti regionali di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centoottanta) giorni.*";
- 4 La Regione, in attuazione dell'[articolo 42](#), comma 4, dello [Statuto](#), garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali;
- 5 Le disposizioni del presente Avviso disciplinano le modalità di iscrizione nella specifica Sezione Parco Naturale regionale Sirente Velino dell'Elenco;
- 6 L'iscrizione non comporta alcun diritto alla nomina, designazione o elezione, attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2 (Requisiti ai fini dell'iscrizione nella Sezione dell'Elenco riferita ai componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino)

- 1 Ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. a) e b) della L.R. 42/2011, come modificata dalle leggi regionali 14/2021 e 1/2022, il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali:
 - tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione

segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

- **tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale di enti pubblici;**

2 Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 4/2009 è disposto che: **“Le nomine degli organi di amministrazione degli enti rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato”.**

Art. 3 (Cause ostative alla nomina)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5 bis della L.R. 4/2009, non possono essere nominati negli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo”*, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come di seguito riportate:

“a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* non possono essere nominati per un periodo di dieci anni dal pronunciamento della Corte dei Conti, i Presidenti di Provincia e i Sindaci che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;

3. Non può essere nominato chi è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 4

(Condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al Dlgs. 39/2013)

1. Le nomine degli organi di amministrazione degli enti regionali di vertice, individuali e collegiali, sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal **Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39** *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
2. La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità è resa dall'interessato all'atto del conferimento dell'incarico ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Art. 5

(Condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 sexies della L.R. 4/2009)

- 1 Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale;
- 2 Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale;
- 3 I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

Art. 6

(Dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione o in quiescenza)

- 1 Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
- 2 E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire cariche in organi di governo ai dipendenti collocati in quiescenza, già dipendenti pubblici o privati. L'espletamento dell'incarico o della carica è consentito a titolo gratuito ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.L.95/2012, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135.

Art. 7

(Modalità e termini di iscrizione nella Sezione Parco Naturale regionale Sirente Velino dell'Elenco regionale dei componenti gli Organi di Amministrazione degli enti regionali)

- 1 **I soggetti che non risultano iscritti nella sezione Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino dell'Elenco possono presentare la domanda d'iscrizione redatta secondo il modello A), in bollo, che deve essere inviata, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT, al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale con la seguente modalità: **invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it**¹**
- 2 **I soggetti già iscritti nella sezione dell'Elenco Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino, revocata con determinazione dirigenziale n. 43/APL/AIE del 26 maggio 2022, possono presentare la domanda di iscrizione senza bollo, secondo il modello A1) allegato al presente Avviso, con le modalità ed i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;**
- 3 **Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura "*Domanda d'iscrizione nella sezione dell'Elenco Parco Naturale regionale Sirente Velino Integrazione anno 2022*".**
- 4 **Ove la domanda venga trasmessa a mezzo PEC intestata al richiedente, si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva, nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda e la dichiarazione dovranno essere, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità;**
- 5 **Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo;**
- 6 **Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale. Il Servizio non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi di invio derivati dal Servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il Servizio declina, altresì, ogni responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC.**
- 7 **La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello A) oppure il modello A1) a seconda del ricorrere delle circostanze di cui ai precedenti commi 1 e 2;**
- 8 **La domande di iscrizione deve essere corredata:**
 - dalla **dichiarazione sostitutiva di cui al modello B)**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
 - dal **curriculum vitae** in formato europeo, reperibile al seguente indirizzo: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>. Il curriculum dovrà essere privo dei dati sensibili e giudiziari e dei dati personali non pertinenti e comprovare il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, in relazione alle nomine richieste, nonché i titoli di studio conseguiti;

1 NOTA BENE:

- La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene effettuata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/e struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;
- il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie;
- ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;
- la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati.

- 9 Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;
- 10 Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;
- 11 Non sono prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

Art. 8 **(Istruttoria delle candidature)**

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, riscontrata la **tempestività e la completezza** formale della domanda nonché il possesso dei requisiti richiesti, iscrive il richiedente nella sezione dell'Elenco riferita ai componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino;
2. La domanda redatta secondo il modello A) o A1) è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato/a:
 - il curriculum vitae;
 - la dichiarazione sostitutiva, compilata in ogni voce, e sottoscritta secondo le regole di cui all'art. 8, comma 3;
3. Non si potrà procedere all'iscrizione **nella sezione dell'Elenco nei casi in cui:**
 - a) la domanda pervenga oltre il termine previsto dall'art. 8 comma 1;
 - b) **la domanda non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;**
 - c) la domanda risulti incompleta, priva della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B) e/o non corredata del curriculum vitae;
 - d) la dichiarazione sostitutiva sia **compilata in modo incompleto**; è incompleta la dichiarazione che non indichi in modo puntuale i requisiti richiesti in relazione alla richiesta di iscrizione o il richiedente faccia un generico rinvio per quanto riguarda i requisiti a quanto evidenziato nel curriculum vitae;
 - e) **manchi l'indicazione di requisiti o siano indicati requisiti non pertinenti alla specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione;**
 - f) sussistano cause ostative di cui all'art. 4 dell'Avviso.

Art. 9 **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

- 1 Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- 2 I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge;
- 3 I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, comma 1, GDPR, per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per le quali sono comunicati;

- 4 Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR e all'art. 4 Codice Privacy ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione;
- 5 I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale;
- 6 Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al comma 2 ad Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette;
- 7 I dati non saranno diffusi in altro modo;
- 8 I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti;
- 9 I dati personali raccolti con il consenso e per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità;
- 10 L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR;
- 11 Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato, ai fini previsti dal GDPR, dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani - e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
- 12 Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al comma 2.
- 13 L'elenco aggiornato dei Responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.